

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 febbraio 2025, n. 46 "SANTA LUCIA CLINIC S.R.L." (P. IVA 07145530726). Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di OCULISTICA presso la struttura sanitaria con sede in Putignano (BA) al viale Cristoforo Colombo n. 23.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale".

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), co. 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), co. 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1,...(omissis)";
- al medesimo art. 8, co. 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione

dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica".

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*"Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"*) prevede:

- all'art. 2 (*"Definizioni"*) che " 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

...(omissis)

b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento...(omissis)";

- all'art. 4 (*"Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"*) co. 2 che *"Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:*

*a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1;***

*b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2;***

*c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3;***

*d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A."***

Con D.D. n. 157 del 24/05/2023 la scrivente Sezione ha rilasciato il parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., tra le altre, alla richiesta trasmessa dal Comune di Putignano (BA), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "SANTA LUCIA CLINIC S.r.l.", P. IVA 07145530726, con sede operativa in Putignano (BA) al viale Cristoforo Colombo n. 23, nell'ambito territoriale dell'ASL Bari per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la disciplina di OCULISTICA.

Con pec del 12/03/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/141269 del 19/03/2024, il legale rappresentante della Società "SANTA LUCIA CLINIC S.R.L." ha trasmesso la *"richiesta di autorizzazione all'esercizio"* con la quale ha rappresentato quanto segue:

"Il sottoscritto...(omissis), nella sua qualità di legale rappresentante della società SANTA LUCIA CLINIC s.r.l. con sede legale in PUTIGNANO (BA) viale Cristoforo Colombo n. 23, P.I. 07145530726,

CHIEDE

in relazione alla struttura denominata Santalucia Clinic sita nel Comune di Putignano (BA) al viale Cristoforo Colombo, 23, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per "prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" per la branca di oculistica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 e s.m.i, nel

rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici indicati nel Regolamento Regionale n. 15 del 20 agosto 2020 e s.m.i..

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

1. che per la struttura in oggetto è stato espresso:

- parere di compatibilità favorevole ex art. 7 comma 3 L.R. n.9/2017 e s.m.i. - atto dir. n. 157 del 24.05.2023*
- autorizzazione alla realizzazione del Comune di Putignano con atto n. 235/2023*

2. che la struttura:

- rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro*
- è in possesso dei requisiti minimi richiesti dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i.*
- che la direzione sanitaria è affidata al dott. Antonio De Giglio nato a omissis il 24.08.1978, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche il 15.12.2005, specializzato in Oftalmologia, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 13262 del 21.09.2006.*

...(omissis)".

Con nota prot. 343760 dell'08/07/2024 la scrivente Sezione ha trasmesso richiesta di integrazione documentale al legale rappresentante della Società, il quale ha riscontrato con nota trasmessa a mezzo pec del 17/07/2024 acquisita al prot. 376327 del 24/07/2024.

Con nota prot. 502621 del 15/10/2024, trasmessa a mezzo pec al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari e al legale rappresentante della Società, la scrivente Sezione ha invitato:

"...(omissis)

- il legale rappresentante della società "SANTA LUCIA CLINIC S.r.l." a trasmettere alla scrivente Sezione nonché al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Bari ...(omissis);*
- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Bari a seguito della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale sita in Putignano (BA) al viale Cristoforo Colombo, 23 di cui è titolare la società "SANTA LUCIA CLINIC S.r.l.", al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. – Allegato ROC3 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica per la branca di OCULISTICA comunicando l'esito alla scrivente."*

Con pec del 16/10/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 514658 del 21/10/2024, il legale rappresentante della Società ha riscontrato la prefata richiesta d'integrazione.

Con pec del 19/12/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 638626 del 23/12/2024, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Sud dell'ASL BARI ha trasmesso la nota prot. n. 158111 di pari data ad oggetto: *"Richiesta Autorizzazione all'esercizio". Conferimento di incarico di verifica del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio della L.R. 9/2017. Società "Santa Lucia Clinic srl" sita in Putignano al Viale C. Colombo n. 23"*, con la quale:

"...(omissis)

Esaminata la documentazione trasmessa dalla Santa Lucia Clinic srl con nota pervenuta in data 17/10/2024 acclarata al prot. n. 129759, in ossequio a quanto richiesto dall'Ufficio Regionale competente;

Preso atto del sopralluogo eseguito in data 27/11/2024, da personale Medico e Tecnico di Questo SISP, nel quale si formulavano prescrizioni tecniche e ulteriori richieste documentali;

Visto l'esito del sopralluogo di verifica eseguito in data 11/12/2024 per gli accertamenti dovuti e acquisizione di documentazione richiesta;

Considerato che la Responsabilità Sanitaria, giusta Determinazione n. 976_2024 del 15/03/2024 del SUAP del Comune di Putignano, è affidata al Dott. De Giglio Antonio, laureato in Medicina e Chirurgia ...(omissis), specializzato in oftalmologia ...(omissis), iscritto all'ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 13262 ...(omissis);

si Esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'autorizzazione Sanitaria all'Esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica previsto dal R.R. 15/2020 e s.m.i. - Allegato ROC3 e della L.R. 9/2017 e s.m.i., per l'attività specialistica ambulatoriale chirurgica per la branca di Oculistica, sita in Putignano alla Via C. Colombo n. 23 di cui è titolare la società "Santa Lucia Clinic srl con sede legale ed in Putignano alla Via C. Colombo n. 23, ...(omissis), con affidamento della responsabilità sanitaria al Dott. De Giglio Antonio, sopra meglio generalizzato, che ne possiede i titoli. ...(omissis)".

Per tutto quanto innanzi esposto si propone:

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria sita in **Putignano (BA) al viale Cristoforo Colombo n. 23** di cui è titolare la società "**SANTA LUCIA CLINIC S.r.l.**", P. IVA 07145530726, per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di **OCULISTICA**, il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Antonio De Giglio, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine della Provincia di Bari al n. 13262 e specializzato in Oftalmologia;

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. "*Gli ambulatori chirurgici ...(omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto*";
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*"

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria sita in **Putignano (BA) al viale Cristoforo Colombo n. 23** di cui è titolare la società "**SANTA LUCIA CLINIC S.r.l.**", P. IVA 07145530726, per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di **OCULISTICA**, il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Antonio De Giglio, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine della Provincia di Bari al n. 13262 e specializzato in Oftalmologia;
con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. "*Gli ambulatori chirurgici ... (omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto*";
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria*

locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (pec: santaluciaclinic@pec.it);
- al Direttore Generale dell'ASL BA (pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it);
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA (pec: dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco del Comune di Putignano (pec: protocollo@cert.comune.putignano.ba.it).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro